



COMUNE DI MAENZA (LT)

PIAZZA LEONE XIII – Cap 04010 -Telef. 0773/951310 – 951997 – Fax 951188

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il presente regolamento, improntato a criteri di qualità e di efficienza, disciplina il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado del comune di Maenza. Le norme del presente regolamento costituiscono strumento normativo sia per il Comune sia per l'eventuale ditta appaltatrice, sia per gli utenti.

Art. 1 - Finalità

Il trasporto scolastico è un servizio non obbligatorio a domanda individuale finalizzato a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e a facilitare la frequenza dei cittadini del sistema scolastico e formativo. Il trasporto scolastico sarà organizzato coerentemente al tempo scuola scelto dalle famiglie e al prospetto orario presentato dall'istituto comprensivo Roccagorga-Maenza, in ottemperanza del diritto allo studio (L.R. n°29/92).

Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa viene fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e dalla relativa Circolare Ministeriale n° 23/1997.

Annualmente il Comune istituisce il servizio qualora ne ricorrano le condizioni economiche nonché un numero di iscritti minimo tale da giustificare l'istituzione dello stesso.

Il Comune può organizzare servizi sostitutivi del trasporto scolastico nel caso in cui non ricorrano le condizioni minime per assicurare le stesse finalità.

Art. 2 - Aveni diritto

L'Amministrazione comunale organizza il servizio di trasporto scolastico con gli scuolabus nell'ambito del territorio comunale per gli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. Il servizio si effettuerà anche per quegli alunni della scuola secondaria che abitano in strade di campagna non percorse dal trasporto urbano locale (circolari). Hanno diritto all'autotrasporto gli alunni residenti nelle campagne del Comune di Maenza e, qualora le richieste fossero inferiori rispetto al numero di posti disponibili, anche gli alunni residenti nelle aree urbane.

Nell'ipotesi in cui le richieste degli alunni residenti nelle aree urbane siano superiori rispetto al numero dei posti disponibili, verrà stilata una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri e parametri in ordine di priorità:

- presenza di disabilità del minore o di uno dei genitori (punti 5 nella valutazione)
- distanza abitazione/scuola, rispetto al percorso dello scuolabus (punti 4 nella valutazione)
- genitori entrambi lavoratori. (punti 3 nella valutazione)
- presenza di altri figli minori di età inferiore ai 2 anni (punti 2 nella valutazione)
- presenza di una sola macchina (punti 1 nella valutazione)

Al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale il servizio può ammettere con riserva alunni non residenti nel Comune di Maenza purché vi siano disponibilità di posti sullo scuolabus.

Non avranno diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote **salvo che la legge non disponga diversamente.**

Art. 3 - Modalità di iscrizione al servizio

Il Comune richiederà annualmente a **tutti** gli utenti, siano essi vecchi o nuovi iscritti alle scuole, l'iscrizione al servizio.

TUTTI i richiedenti il servizio, siano essi residenti nelle campagne che nelle aree urbane, dovranno presentare la domanda in forma scritta entro il **30 giugno** di ogni anno sul modulo di iscrizione appositamente predisposto dagli Uffici comunali e reperibile presso di essi o scaricabile dal sito del Comune.

Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione la famiglia si impegna a rispettare il regolamento e ad accettare tutte le condizioni e le modalità di pagamento ivi contenute.

I genitori, inoltre, con la sottoscrizione si dichiarano consapevoli che il servizio può comportare variazioni di orario per cause anche non dipendenti dalle Scuole e dal Comune senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi.

La famiglia si impegna con il medesimo modulo ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del suo rientro da scuola o a comunicare l'eventuale persona delegata.

Le eventuali domande pervenute oltre il termine sopra riportato, saranno accolte, in presenza di disponibilità di posti a sedere e soltanto se non comportano modifiche dei percorsi stabiliti e allungamento dei tempi di percorrenza.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo motivate ragioni indipendenti dalla volontà della famiglia.

Nell'ipotesi in cui le domande fossero maggiori rispetto al numero di posti disponibili e fosse necessario redigere una graduatoria degli aventi diritto, l'ente si impegna a pubblicare tale

graduatoria entro il 31 agosto di ogni anno in modo da permettere alle famiglie escluse da tale servizio la possibilità di organizzarsi in tempo per l'inizio dell'anno scolastico.

Art. 4 - Organizzazione del servizio

Il servizio di trasporto scolastico è effettuato mediante l'utilizzo di uno scuolabus di proprietà comunale e altri mezzi forniti da una ditta esterna in regime di appalto, tutti in regola con le normative vigenti in materia, la cui conduzione è affidata ad autisti non dipendenti dell'Amministrazione comunale. Il servizio di accompagnamento, obbligatoriamente garantito per i bambini della scuola dell'infanzia, ex art. 2 D.M. 31/01/1997, e comunque presente anche sugli scuolabus per i bambini della primaria, sarà di norma svolto da operatori individuati dal Comune, i quali dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni presenti in codesto regolamento.

Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero anno scolastico fino al termine delle lezioni secondo il calendario predisposto dalle competenti autorità.

Le modalità di organizzazione del servizio saranno determinate annualmente sulla base del numero di alunni iscritti e della loro residenza.

Il servizio è effettuato in orario antimeridiano adeguato a garantire l'arrivo a scuola per l'inizio delle lezioni e in orario pomeridiano con partenza dal parcheggio adiacente la scuola. Eventuali modifiche all'orario scolastico determineranno una modificazione del servizio tale da garantire lo stesso. Non essendo previsto il servizio di pre-scuola, nel caso gli alunni dovessero, per effetto del trasporto, arrivare in anticipo rispetto all'orario delle lezioni, i genitori nel sottoscrivere la domanda del servizio di trasporto, sollevano l'amministrazione da ogni responsabilità anche per il periodo intercorrente tra la discesa dello scuolabus e l'entrata in classe. Relativamente ai bambini dell'infanzia l'assistente affiderà il bambino al personale scolastico in attesa davanti al cancello del plesso.

Per i ragazzi della primaria, al termine delle lezioni, si chiede al personale scolastico di favorire l'uscita dei fruitori del servizio scuolabus, disponendo i bambini all'inizio delle file dei gruppi classe. Tale necessità per rendere più agevole il lavoro del personale addetto allo scuolabus.

4.1 Compiti degli accompagnatori

Il personale addetto al servizio dovrà assicurare la sorveglianza dei bambini sullo scuolabus e durante le operazioni di salita e di discesa. Essa si estrinseca quindi nel controllare con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo fisico e psichico dell'utenza, che l'alunno non venga a trovarsi in situazioni di pericolo con possibilità di pregiudizio per la sua incolumità. Pertanto l'assistente si impegna e controllerà:

- che usufruiscano del trasporto i soli minori iscritti al servizio;
- che la salita e la discesa degli alunni dall'autobus avvenga in modo ordinato e senza incidenti;
- che siano in particolare aiutati nelle suddette operazioni i bambini più piccoli o con maggiori difficoltà, che dovranno altresì per gli stessi motivi e, quando ciò si dimostri necessario, essere accompagnati sino all'ingresso del plesso scolastico. In tali casi la vigilanza sui

passaggeri è temporaneamente svolta dall'autista in considerazione dello stazionamento del mezzo;

- che l'autobus al termine delle lezioni non lasci le scuole prima dell'orario stabilito dopo le operazioni di salita e dopo aver fatto quanto necessario per verificare che tutti gli aventi diritto siano regolarmente presenti, così come dovrà assicurare che al termine del tragitto di andata la partenza dell'autobus avvenga dopo che gli alunni siano all'interno della scuola;
- che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere;
- che siano evitati comportamenti degli alunni da cui possano derivare danni sia agli stessi che ad altri alunni che a terzi o a cose;
- che intervenga adottando le necessarie cautele suggerite dalla normale prudenza e, data la fascia d'età, cerchi di rapportarsi utilizzando un linguaggio adeguato e comprensibile ai bambini e modalità relazionali di tipo educativo.
- che nel caso in cui i genitori o delegati non siano presenti alla fermata di ritorno per prendere in consegna i minori, gli stessi siano mantenuti sull'autobus con contestuale avviso telefonico ai genitori stessi o loro delegati, al recapito a tal fine comunicato all'atto dell'iscrizione. Se la famiglia autorizza al momento dell'iscrizione a lasciare il bambino anche in sua assenza alla solita fermata, nell'orario di rientro previsto, ciò potrà accadere, SOLO per i RAGAZZI che frequentano la secondaria di 1° grado (scuole medie).
- che rispetti l'obbligo di riservatezza nei confronti dell'utenza utilizzando le informazioni conosciute per ragioni di servizio solo al fine del servizio stesso.

La responsabilità dei bambini, una volta scesi alla fermata, non è più a carico degli addetti al servizio, pertanto, l'attraversamento di strade o l'accompagnamento presso l'abitazione non può costituire onere a loro carico.

Nel caso in cui un utente chieda cambio di itinerario a seconda dei giorni, ciò sarà oggetto di puntuali valutazioni finalizzate a garantire l'adeguata fluenza del servizio e accettato soltanto se non crea disservizio.

I piani organizzativi saranno comunque predisposti tenendo conto:

- a. delle risorse umane e dei mezzi in dotazione
- b. delle oggettive esigenze di servizio degli utenti in funzione delle quali verranno fissati i punti di fermata
- c. dei tempi necessari a percorrere i singoli itinerari
- d. della localizzazione degli utenti lungo gli itinerari

Il servizio di trasporto scolastico viene sospeso o modificato qualora le strade siano in condizioni tali da pregiudicare la sicurezza dei mezzi e/o da compromettere l'incolumità delle persone trasportate; qualora la strada sia impraticabile, il servizio viene comunque assicurato utilizzando il percorso alternativo, ove possibile, meno disagiata. In eccezionali ipotesi di improvvisi guasti

meccanici ai mezzi in dotazione si cercherà di garantire comunque il servizio. Il servizio può inoltre essere sospeso o modificato in tutti i casi di forza maggiore. Della sospensione del servizio, verrà comunque data opportuna comunicazione.

In caso di forza maggiore (scioperi del personale addetto al servizio, guasti ai mezzi di trasporto, eventi naturali quali neviccate, frane ecc.) l'Amministrazione non garantisce il regolare svolgimento del servizio.

Eventuali casi particolari saranno valutati singolarmente e approvati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Uscite anticipate e scioperi

Ogni inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni generalizzato a tutta la scolaresca ed il conseguente arrivo o rientro anticipato degli alunni dovrà essere comunicato per tempo dalla scuola alle famiglie degli alunni e contestualmente agli uffici comunali competenti per permettere l'organizzazione del servizio con tali orari.

In caso di proclamazione di scioperi da parte delle organizzazioni sindacali del comparto scuola, in cui non sia garantito il regolare svolgimento delle lezioni, non verrà effettuato il servizio di trasporto del mattino (andata) in quanto il Comune non può assumersi l'onere e la responsabilità di custodire e riaccompagnare presso il domicilio gli alunni in caso di assenza degli insegnanti.

Art. 6 - Uscite didattiche

L'utilizzo dello scuolabus è consentivo per attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dall'Istituzione Scolastica di appartenenza.

La richiesta di utilizzo dello scuolabus avanzata dagli insegnanti e sottoscritta dall'Istituzione Scolastica competente dovrà essere presentata in forma scritta con congruo anticipo e contenere:

- programma dettagliato con orari e scopo della visita;
- nominativo del responsabile della visita con relativo recapito telefonico;
- dichiarazione con cui l'Istituzione Scolastica si impegna a richiedere i nulla osta dei singoli genitori interessati all'iniziativa.

L'Amministrazione comunale si riserva di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo nei casi in cui:

- non sia possibile raggiungere la destinazione a piedi e/o non sia possibile avvalersi di mezzi del servizio pubblico di linea;
- vi sia la disponibilità del mezzo e del personale addetto;
- gli orari di svolgimento del servizio richiesto siano compatibili con quelli del servizio;

Qualora le suddette condizioni non dovessero garantire il regolare funzionamento del servizio di cui all'art. 4, l'uso dello scuolabus non potrà essere in alcun modo autorizzato.

Art. 7 - Organizzazione progetti scolastici facoltativi

L'utilizzo dello scuolabus è consentito per il trasporto degli alunni partecipanti a progetti scolastici facoltativi organizzati dalla scuola.

L'Istituzione Scolastica dovrà comunicare per iscritto il calendario delle lezioni, gli orari e gli alunni partecipanti con almeno 15 giorni di anticipo sulla data prevista per l'inizio dell'attività.

L'Amministrazione comunale si riserva di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo sulla base della disponibilità dello scuolabus e degli orari degli autisti.

Qualora le suddette condizioni non dovessero garantire il regolare funzionamento del servizio di cui all'art. 4, l'uso dello scuolabus non potrà essere in alcun modo autorizzato.

Art. 8 - Altri usi

E' facoltà dell'Amministrazione concedere l'utilizzo dello scuolabus per ogni ulteriore attività non contemplata nei precedenti articoli nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa Circolare Ministeriale n° 23/1997.

Art. 9 - Norme comportamentali

Ogni utente dovrà tenere un corretto comportamento civile durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico tale da consentire e garantire l'incolumità degli utenti stessi. In particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le seguenti norme:

- stare seduti al posto;
- non alzarsi durante il tragitto per nessun motivo;
- non disturbare l'autista durante la guida;
- mantenere un tono di voce e un linguaggio civile.

L'inosservanza di una o più norme del presente articolo autorizzano l'autista a fermarsi lungo il tragitto fino al ripristino dell'ordine e conseguentemente ad effettuare segnalazioni ai genitori del minore, all'Ufficio comunale di Segreteria e, se ritenuto opportuno, all'Istituzione Scolastica. Qualora a seguito di tale procedura l'orario di ingresso a scuola o di rientro a casa non verrà rispettato, l'autista è sollevato da ogni responsabilità.

Qualora l'utente persista nella violazione di uno o più norme di questo articolo l'Amministrazione segnalerà ai genitori o a chi ne fa le veci gli eventuali comportamenti scorretti tenuti dal minore. Al terzo richiamo dell'autista o dell'assistente, l'Amministrazione comunale sospenderà il bambino dall'utilizzo del servizio, da una settimana ad un mese.

La sospensione dal servizio per problemi comportamentali non dà diritto a rimborsi o riduzioni di tariffe. In caso di danni arrecati allo scuolabus, l'utente che ha provocato il danno dovrà risarcire

l'Amministrazione della somma necessaria alla riparazione, sostituzione o ripristino del danno effettuato.

Art. 10 - Tariffe

Le famiglie dei bambini che usufruiscono del trasporto scolastico concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale, attraverso il pagamento di tariffe mensili o annuali, la cui entità viene determinata con deliberazione della Giunta Comunale, da corrispondersi indipendentemente dal numero di corse effettivamente effettuate. Il pagamento dovrà tener conto della suddivisione delle seguenti fasce ISEE con i relativi importi da corrispondere:

DA	A	I° FIGLIO (mensile)	II° FIGLIO (mensile)	ANNUALE (I° figlio)	ANNUALE (II° figlio)
€ 0	€ 7.500,00	€ 16,00	€ 12,00	€ 122,00	€ 92,00
€ 7.501,00	€ 15.000,00	€ 20,00	€ 15,00	€ 153,00	€ 115,00
€ 15.001,00	€ 28.000,00	€ 25,00	€ 19,00	€ 191,00	€ 145,00
€ 28.001,00	e oltre	€ 32,00	€ 23,00	€ 245,00	€ 176,00

Per le famiglie che hanno più di due figli che usufruiscono del servizio di scuolabus le tariffe saranno ridotte del 50% per ogni figlio rispetto a quanto pagato per il secondo figlio

Qualora la famiglia decidesse di non consegnare il documento attestante l'ISEE, sarà tenuto a pagare la tariffa più alta prevista.

Art. 11 - Tariffe agevolate

Hanno diritto ad ulteriori riduzioni sulle tariffe annuali fissate per il servizio, gli alunni appartenenti a famiglie residenti nel Comune di Maenza che, oltre all'indicatore ISEE, secondo le percentuali di riduzione fissate annualmente dalla Giunta Comunale, in occasione della determinazione delle tariffe, si trovino in ulteriore situazione di disagio psicosociale. Si precisa che, tali condizioni, verranno singolarmente valutate dall'assistente sociale attraverso i colloqui previsti.

Per poter ottenere le riduzioni di cui sopra è indispensabile presentare istanza all'Amministrazione all'atto dell'iscrizione al servizio allegando alla domanda l'attestazione ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare in corso di validità. Qualora la documentazione presentata scadesse nel corso dell'anno scolastico la famiglia dovrà presentare nuova documentazione in corso di validità, pena la decadenza del diritto alle riduzioni. L'Ufficio comunale di Ragioneria procederà alla richiesta di versamento delle somme eventualmente dovute a

conguaglio sulla base delle giornate di utilizzo del servizio e del periodo di validità delle attestazioni presentate al Comune.

Sono esentati dal pagamento dell'abbonamento gli studenti con disabilità certificata (art. 3 comma 3).

Il Comune si riserva il diritto di sottoporre a controllo i documenti che appaiono non veritieri

La Giunta comunale può, inoltre, prevedere tariffe agevolate per nuclei familiari con due o più minori iscritti al medesimo servizio

Art. 12 - Modalità di pagamento

- Il pagamento della tariffa mensile del servizio trasporto va effettuata entro il 15 del mese corrente;
- Il pagamento della tariffa annuale del servizio scolastico va effettuata entro il mese di novembre;

I versamenti possono essere effettuati sul conto corrente postale intestato al Comune di Maenza, servizio tesoreria (c/c postale n° 12595047) anche con unico bollettino per tutti gli utenti appartenenti al medesimo nucleo familiare con indicazione, nella causale, dei nominativi dei minori cui ci si riferisce.

Art. 13 - Recupero crediti

Il mancato pagamento della tariffa, superiore a 2 mesi, comporterà la non ammissione del minore al servizio. L'Amministrazione consegnerà apposita comunicazione di sospensione del servizio in favore del minore per morosità. L'utente potrà nuovamente essere ammesso al servizio dopo la regolarizzazione della posizione.

Ai soggetti morosi non è erogabile il servizio nell'anno scolastico successivo fino a quando non avranno regolarizzato il debito con l'Amministrazione.

La comunicazione di messa in mora comporterà l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di legge.

Art. 14 - Rinuncia o variazione

La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'Ufficio comunale.

La rinuncia al servizio sarà valida dall'accettazione da parte dell'Amministrazione e per tutta la durata dell'anno scolastico.

La rinuncia al servizio potrà dar luogo al rimborso delle quote versate soltanto qualora sia conseguente a motivate ragioni indipendenti dalla volontà della famiglia e verrà concessa dall'Amministrazione sulla base del periodo di effettiva impossibilità all'utilizzo del servizio stesso.

L'Amministrazione comunale si riserva la valutazione di casi particolari e gravi che comportino la rinuncia al servizio, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata, per poter concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto stabilito.

Art. 15 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.